

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 –SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 15.05.2008 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 che impone al Datore di Lavoro, che abbia alle dipendenze lavoratori, fin dall'inizio dell'attività l'elaborazione documentata e condivisa, di un sistema per la prevenzione e protezione dei lavoratori.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA NORMA

Datore di Lavoro: viene identificato in qualsiasi soggetto che utilizzi nella propria attività soci, dipendenti, studenti o tirocinanti, occasionali, con contratti a termine, volontari, ecc..

Studi medici e odontoiatrici.

Lavoratori: la definizione è data dal D.Lgs. n. 81/08 *“persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...”*.

Non sono interessati dalla norma, pertanto, i titolari di studi medici e odontoiatrici che non abbiano alle dipendenze lavoratori, secondo la definizione sopra riportata.

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

La designazione del responsabile del servizio è un obbligo non delegabile per il datore di lavoro. Tale funzione può essere svolta dallo stesso datore di lavoro, da un dipendente o da un consulente esterno. Sulla base dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente le funzioni di responsabile del servizio deve frequentare corsi di formazione specifica di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore.

L'Ordine ha già organizzato tali corsi nel mese di giugno che si ripeteranno dal mese di settembre.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei rischi costituisce un obbligo non delegabile per il datore di lavoro. Per quanto attiene la redazione del documento di valutazione dei rischi, l'obbligo di redazione del DVR sussiste qualora vi siano un numero di lavoratori superiore a 10, anche per gli studi medici e odontoiatrici. Qualora il numero di lavoratori sia inferiore, il datore di lavoro deve autocertificare l'avvenuta valutazione (vd. modello allegato).

Il D.Lgs. 81/08, prevede ancora la possibilità, per un tempo limitato non ancora definito (comunque non oltre il 30 giugno 2012), di autocertificare la valutazione dei rischi, fatta eccezione per quelli particolari (chimico, cancerogeno, ecc.). Il termine ultimo per tale valutazione è stato prorogato al 16 agosto 2009. La predetta certificazione deve essere custodita presso lo studio professionale e deve avere data certa. (certificazione della data: La FNOMCeO consiglia, sulla base del parere del Garante protezione dati personali 05.12.2000, di fare ricorso alla apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico).

RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

La norma prevede che debba essere designato fra i lavoratori, ovvero ricorrendo a soggetto esterno (RLS territoriale). Anche per il RLS è previsto corso di formazione. E' importante sottolineare che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'INAIL ha emanato la circolare n. 11 del 12.03.2009, indicando le modalità di comunicazione per le strutture che hanno designato un RLS interno e deve riguardare la situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La scadenza della comunicazione è stata prorogata al 16 agosto 2009.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI, SORVEGLIANZA SANITARIA, SCHEDE DI SICUREZZA, APPARECCHIATURE

Informazione: Tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi per la salute che li riguardano, sulle procedure relative al primo soccorso, sulle procedure antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro. Per gli studi medici, in particolare, i rischi sono riconducibili all'uso del videoterminale (personale amministrativo), al rischio biologico (personale infermieristico ed assistenti alla poltrona), al rischio da posture incongrue (assistenti alla poltrona ed addetti all'igiene orale), al rischio da agenti chimici (addetti alla sanificazione, preparazione materiali odontoiatrici, ecc.).

Sorveglianza sanitaria: i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente se svolgono attività a rischio (di norma un volta l'anno o con periodicità diversa, decisa dal medico competente, motivata nel documento di valutazione del rischio e resa nota al RLS).

Schede di sicurezza: devono essere raccolte e custodite le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati (materiali odontoiatrici). Le schede devono essere aggiornate (D.M. 7.04.2002).

Apparecchiature: deve essere raccolta e custodita tutta la documentazione relativa alle apparecchiature elettromedicali, agli impianti elettrici, agli interventi di sanificazione e manutenzione degli impianti.

all.ti:

1. Schema di autocertificazione valutazione dei rischi.
2. Schema esemplificativo adempimenti.

**AUTOCERTIFICAZIONE DELL'EFFETTUAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08)

Il sottoscritto/a

nato a

residente a

indirizzo

in qualità di Datore di Lavoro dei dipendenti occupati presso il proprio studio,
esercente la professione di _____ con sede legale in

PREMESSO

- che lo studio non occupa più di 10 lavoratori;
- che lo studio non rientra tra le attività considerate dall'art 31, comma 6, lett. a), b), e), d) e g) del D.Lgs. 81/08;

AUTOCERTIFICA

- di aver adempiuto, per l'attività di cui sopra, all'obbligo della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- di aver adempiuto agli obblighi ad essa collegati:
 - a) individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - b) programmando l'esecuzione delle conseguenti misure di prevenzione;
 - e) programmando gli interventi di informazione e formazione per:
 - i lavoratori,
 - gli incaricati della prevenzione incendi e lotta antincendio,
 - gli incaricati del pronto soccorso,
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

OGGETTO: SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI MEDICI


ORGANIZZAZIONE (documentata):

- nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e relativa formazione non inferiore a 16 ore, con ripetizione nel tempo;
- nomina addetto/i al primo soccorso; per i non medici, formazione iniziale di 12 ore e, ripetizione triennale di 4 ore ;
- nomina addetto/i antincendio e relativa formazione di ore 4 (medici base, piccole strutture) o 8 (es. poliambulatori, uso e deposito di particolari sostanze combustibili od infiammabili per quantità) , con ripetizione nel tempo;
- nomina Medico Competente in medicina del lavoro per gli accertamenti di idoneità alla mansione sui lavoratori esposti a rischi per la salute, identificati con la valutazione dei rischi ;
- nomina da parte dei lavoratori, di un loro Rappresentante e relativa formazione dello stesso per 32 ore o, scelta del Rappresentante Territoriale (se istituito);

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI (documentata):

- valutazione dei rischi lavorativi inerenti: luoghi di lavoro, impianto elettrico (contatti diretti ed indiretti, verifiche periodiche e relativa manutenzione), impianto produzione calore, attrezzature utilizzate;
- valutazione del rischio chimico per utilizzo durante l'attività di farmaci, prodotti pulizie, ecc.;
- valutazione del rischio biologico per contatto con liquidi organici o sostanze inquinate;
- valutazione del rischio da uso di Videoterminali, microclima, organizzazione del lavoro;
- valutazione dei rischi fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti ed ottiche, campi elettromagnetici;
- valutazione di particolari situazioni derivanti dall'utilizzo di personale femminile (stato di gravidanza ed allattamento), stranieri (comprensione della lingua), minori (mancanza di esperienza), disabili, ecc.;

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (documentata):

- all'atto dell'assunzione o inizio rapporto lavorativo, ogni lavoratore deve essere preventivamente informato (art 36), formato ed addestrato (art. 37) sui rischi lavorativi generali e specifici relativi alla propria mansione;
 - ripetizione della formazione all'evoluzione dei rischi o al cambio della mansione;
 - ripetizione periodica, se il lavoratore dimostra di non aver compreso i rischi e i comportamenti di sicurezza impartiti;
- 

PRECISA INOLTRE

- la valutazione dei rischi è stata effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 17, lett. a), del D.Lgs. 81/08;
- la valutazione è stata realizzata previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig.

e che lo stesso è stato informato sull'esito del processo valutativo.

- Si rileva che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08 è lo stesso datore di lavoro Dott.

o che si è provveduto a nominare un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno

-
- che il medico competente è il

Dott _____

(nel caso specificare che il medico competente non è stato nominato in quanto dall'analisi del ciclo lavorativo non sono emersi rischi occupazionali tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08).

- Copia della presente certificazione viene trasmessa in data odierna al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Data _____

IL DICHIARANTE
